

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2757/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione »  
nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, e l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono per i nuovi Stati membri la fissazione di prezzi ad un livello differente da quello dei prezzi comuni ; che, ai sensi dell'articolo 55 dell'atto, tali differenze di livello di prezzi vengono compensate da un regime di importi compensativi ;

considerando che, nel settore dei cereali, le disposizioni dei predetti articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati, ai sensi dell'articolo 73 dell'atto ;

considerando che, per i prodotti interessati da questa fissazione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono uguali alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni ;

considerando che per quanto riguarda gli altri cereali si devono definire le norme che servono alla determinazione del livello degli importi compensativi tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'atto, in modo da giungere a un ravvicinamento progressivo al rapporto dei prezzi esistenti nella Comunità ;

considerando che si deve precisare che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto porta a detrarre l'importo compensativo dal prelievo all'importazione o dalla restituzione all'esportazione ;

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

considerando che, qualora ciò si riveli necessario, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo ;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 3, dell'atto prevede che gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi ; che è opportuno precisare dette disposizioni, prevedendo che tali importi si elevino, in ogni caso, al livello della differenza dei prezzi esistenti fra gli Stati membri in questione e che hanno servito alla determinazione degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria ;

considerando che, conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, dell'atto, per i prodotti trasformati di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, l'importo compensativo è derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali ai quali questi prodotti si ricollegano, per mezzo dei coefficienti o norme stabiliti per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo per detti prodotti ; che i predetti coefficienti sono stati stabiliti con il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(3)</sup>, con il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(4)</sup>, nonché con il regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti <sup>(5)</sup> ; che è pertanto necessario precisare la loro applicazione in certi casi ;

---

(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Vedasi pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) Vedasi pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Vedasi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, avendo gli importi compensativi negli scambi intracomunitari lo scopo di permettere la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi differenti, si può riscuotere un importo compensativo in caso di importazione in uno Stato membro che ha un livello di prezzi più elevato e, inversamente, versare tale importo in caso di esportazione verso uno Stato membro che ha un livello di prezzi più basso ;

considerando, quindi che l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, secondo cui gli importi compensativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore significa che il compito di riscuotere o di versare detti importi spetta allo Stato membro il cui livello di prezzi è il più elevato ;

considerando che l'articolo 56 dell'atto dispone che, qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati ; che talune misure possono in particolare prevedere una riscossione o una concessione limitate degli importi compensativi in funzione delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale ; che occorre quindi determinare le modalità di tale limitazione ; che, inoltre, è opportuno far ripercuotere tale limitazione nella stessa misura sugli importi compensativi applicabili per i prodotti trasformati a base di cereali ;

considerando che, se negli scambi fra un nuovo Stato membro ed i paesi terzi l'importo compensativo deve essere detratto dalla restituzione e se questa è inferiore all'importo compensativo o non è fissata, devono essere prese misure appropriate per evitare deviazioni di traffico ;

considerando che è opportuno fissare le modalità riguardanti la riscossione e il versamento degli importi compensativi in modo da evitare deviazioni di traffico alle quali potrebbe, soprattutto, condurre la differenza dei loro importi ;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a riprodurre gli importi compensativi fissati dal Consiglio nell'allegato in cui figurano quelli fissati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1976 negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono per i cereali qui di seguito elencati quelli riportati accanto a ciascuno di essi :

	Scambi con		
	Danimarca UC/tonnellata	Irlanda UC/tonnellata	Regno Unito UC/tonnellata
Frumento tenero	6,00	4,50	26,62
Orzo	5,15	8,80	25,08

#### Articolo 2

1. Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1976 negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono calcolati come segue : gli importi compensativi applicabili al cereale di riferimento sono moltiplicati per i coefficienti sottoindicati :

Prodotto al quale si applica l'importo compensativo	Cereali di riferimento	Coefficienti applicabili negli scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
Frumento duro	Frumento tenero	1,266	2,126	1,456
Segala	Orzo	—	1,097	1,168
Avena	Orzo	0,960	0,953	0,902
Granturco	Orzo	—	1,269	0,931
Miglio	Orzo	—	0,966	0,925
Sorgo	Orzo	—	1,329	0,930

2. Per le fissazioni successive, la differenza esistente tra il rapporto di prezzo del cereale di riferimento e di ciascuno dei cereali in questione, nei nuovi Stati membri, da una parte, e nella Comunità nella sua composizione originaria, dall'altra, è progressivamente eliminata secondo il ritmo previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto.

Il rapporto di prezzo, che serve come base di calcolo per quanto riguarda ogni nuovo Stato membro, è quello che risulta dall'applicazione dell'importo compensativo per la campagna trascorsa e, per quanto riguarda la Comunità, quello adottato per la nuova campagna di commercializzazione per la fissazione del prezzo d'entrata.

3. L'importo compensativo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è quello applicabile all'orzo.

Nessun importo compensativo è fissato :

- per i prodotti di cui alle sottovoci 10.07 A e D della tariffa doganale comune ;
- per i prodotti di cui alla voce 10.02 e alle sottovoci 10.05 B e 10.07 B e C della tariffa doganale comune, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e la Danimarca.

#### Articolo 3

Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra due nuovi Stati membri sono uguali :

- agli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria quando nessun importo compensativo è fissato negli scambi fra quest'ultima o uno degli Stati membri in questione ;

— alla differenza degli importi applicabili negli scambi fra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, negli altri casi.

#### Articolo 4

Gli importi compensativi applicabili ai prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 vengono determinati per mezzo dei coefficienti indicati nei regolamenti (CEE) n. 2743/75, (CEE) n. 2744/75 e (CEE) n. 2734/75.

#### Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri fra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi vengono riscossi o versati da quello dei due Stati membri interessati, il cui livello di prezzo che ha servito alla determinazione degli importi compensativi è il più elevato.

Negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi, gli importi compensativi sono detratti dal prelievo all'importazione o dalla restituzione all'esportazione.

#### Articolo 6

1. L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

2. Tuttavia, qualora ciò si riveli necessario, in base alla procedura di cui all'articolo 9, primo comma, si può decidere di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo.

*Articolo 7*

1. Quando per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 o all'articolo 2, paragrafo 1, il prelievo all'importazione è inferiore all'importo compensativo fissato per tale prodotto o ottenuto per questo in applicazione dell'articolo 2, la Commissione determina, sulla base della tabella allegata, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

Tuttavia, quando il prelievo all'importazione si situa all'interno della forcella di valori comprendente quello dell'importo compensativo fissato all'articolo 1 o risultante dall'applicazione dell'articolo 2, questo rimane applicabile.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo è determinato dalla Commissione secondo le modalità e alle medesime condizioni menzionate al paragrafo precedente; l'importo da considerare come prelievo all'importazione è in tal caso il prelievo per il prodotto in causa diminuito dell'importo che costituisce il margine di protezione dell'industria di trasformazione previsto dal regolamento n. 2734/75.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo è determinato dalla Commissione in funzione della variazioni dell'importo o degli importi determinati in applicazione del paragrafo 1 per i cereali di base in questione.

4. Per la determinazione di questi importi negli scambi tra due nuovi Stati membri, si applicano le regole dell'articolo 3.

*Articolo 8*

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e se la restituzione all'esportazione è inferiore a detto importo compensativo o non è fissata, si

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

può prevedere, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in questione, la riscossione, nel nuovo Stato membro in causa, di un importo tutt'al più uguale alla differenza fra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo.

*Articolo 9*

Le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono adottate, soprattutto al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi compensativi, diversi da quelli indicati all'articolo 1, sono adottate con la medesima procedura.

La Commissione è autorizzata a pubblicare gli importi compensativi insieme agli importi compensativi fissati agli articoli 1 e 2, paragrafo 3.

*Articolo 10*

1. Il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/75<sup>(2)</sup>, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MARCORA

<sup>(1)</sup> GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 2.

## ALLEGATO

Importo del prelievo all'importazione UC/tonnellata	Importi applicabili a titolo di importo compensativo « adesione » UC/tonnellata
da 100,00 a 96,01	98,00
da 96,00 a 92,01	94,00
da 92,00 a 88,01	90,00
da 88,00 a 84,01	86,00
da 84,00 a 80,01	82,00
da 80,00 a 76,01	78,00
da 76,00 a 72,01	74,00
da 72,00 a 68,01	70,00
da 68,00 a 64,01	66,00
da 64,00 a 60,01	62,00
da 60,00 a 56,01	58,00
da 56,00 a 52,01	54,00
da 52,00 a 48,01	50,00
da 48,00 a 44,01	46,00
da 44,00 a 40,01	42,00
da 40,00 a 36,01	38,00
da 36,00 a 32,01	34,00
da 32,00 a 28,01	30,00
da 28,00 a 24,01	26,00
da 24,00 a 20,01	22,00
da 20,00 a 16,01	18,00
da 16,00 a 12,01	14,00
da 12,00 a 8,01	10,00
da 8,00 a 4,01	6,00
da 4,00 a 0,01	2,00
0	0